

COPIA

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA

Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 5 in data 02-04-2021

Oggetto: DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE – 2021/2023.

L'anno **duemilaventuno** addì **due** del mese di **Aprile** alle ore **20:30** nella Sala Giunta, convocata dal Sindaco, si è riunita in videoconferenza la Giunta Comunale in seduta ordinaria ed in sessione segreta di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
BONARDI MORENO	SINDACO	X	
BARI ELEONORA	VICE SINDACO	X	
CURTI GENTILE	ASSESSORE	X	
Presenti – Assenti		3	0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO ARMANDO SILVESTRO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, MORENO BONARDI – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Premesso che:

- l'articolo 39 della *Legge* 27 dicembre 1997, numero 449 stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”*;
- l'articolo 91 del *Testo unico* stabilisce che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, numero 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”*;
- l'articolo 33 del *Decreto legislativo* 30 marzo 2001, numero 165, come sostituito dall'articolo 16 della *Legge* 12 novembre 2011, numero 183 stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”*;
- l'articolo 6 del *Decreto legislativo* 30 marzo 2001, numero 165, stabilisce l'obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica del personale;

Richiamati:

- l'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della *Legge* 27 dicembre 2006, numero 296, nel testo vigente;
- l'articolo 76 del *Decreto legge* 25 giugno 2008, numero 112, convertito, con modificazioni, in *Legge* 6 agosto 2008, numero 133, in materia di spese di personale per gli enti locali;
- il *Decreto legge* 31 maggio 2010, numero 78, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
- la *Legge* 12 marzo 1999, numero 68;
- l'articolo 3, comma 5 che ha abrogato l'articolo 76, comma 7, del *Decreto legge* 25 giugno 2008, numero 112, convertito, con modificazioni, dalla *Legge* 6 agosto 2008, numero 133 e comunque ha attribuito alle amministrazioni locali il coordinamento delle proprie politiche assunzionali con quelle dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del *Decreto legge* numero 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;
- l'articolo 3, comma 6 dello stesso *Decreto legge* che prevede che i limiti assunzionali non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;

Dato atto che l'*Amministrazione* non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, come sopra descritto;
- non è soggetta al patto di stabilità interno;

Richiamato l'articolo 6-bis del *Decreto legislativo 165/2001*, introdotto dall'articolo 22 della *Legge* numero 69/2009 che ha previsto espressamente che la scelta degli *Enti*, di appaltare o affidare in concessione uno o più servizi, abbia conseguenze sulla spesa del personale (per quanto riguarda la quantificazione del fondo incentivante) e soprattutto sulle dotazioni organiche stabilendo che le *Amministrazioni* interessate da tali processi debbano provvedere al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione;

Dato atto che:

- la spesa di ogni singola cessazione dell'anno precedente deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio e su questo importo deve essere calcolata la percentuale del 60%, costituente tetto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- la spesa di ogni assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in analogia a quanto precedentemente indicato, deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di assunzione prevista nello strumento di programmazione;

Preso atto che negli anni 2018, 2019 e 2020 non si sono avute cessazioni di personale a tempo indeterminato;

Dato atto che è possibile utilizzare, l'anno successivo, facoltà assunzionali o frazioni non utilizzate e ciò in base ad analogo principio fissato dalla *Corte dei Conti*, Sezioni riunite in sede di controllo, con *Deliberazione* numero 52/CONTR/2010 del 11 novembre 2010, in merito ai limiti alle assunzioni a tempo indeterminato di personale da parte di enti locali non soggetti al patto di stabilità interno;

Ricordato che dalla limitazione di cui sopra è anche esclusa l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della *Legge* 30 dicembre 2004, numero 311, della quale è stata confermata la vigenza e l'applicabilità anche dalla *Corte dei conti*;

Richiamati, per quanto riguarda le modalità di copertura dei posti:

- le norme vigenti in materia di progressioni di carriera ed in particolare gli articoli 24, comma 1, del *Decreto legislativo* 27 ottobre 2009, numero 150 e 52, comma 1-bis, del *Decreto legislativo* 30 marzo 2001, numero 165;
- le norme vigenti in materia di mobilità del personale ed in particolare gli articoli 30 e 34-bis del

Decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165;

- l'articolo 36, comma 1, del *Decreto legislativo* 30 marzo 2001, numero 165;

Precisato che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme, che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione;

Ritenuto di attuare il piano occupazionale per l'anno 2021, conseguente alla determinazione della dotazione organica ed alla programmazione triennale 2021 – 2023 di fabbisogno del personale;

Precisato che il piano occupazionale per l'anno 2017 viene attuato anche nel rispetto dei limiti di spesa del personale, posti dal comma 557 dell'articolo 1 della *Legge* numero 296/2006;

Acquisito il parere di regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 del *Tuel*, da parte del *Responsabile del Servizio*;

Sentito il *Segretario comunale*;

Visti:

- il *Testo unico* delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con *Decreto legislativo* 18 agosto 2000, numero 267;
- il *Decreto legislativo* 30 marzo 2001, numero 165;
- il *Decreto legislativo* 27 ottobre 2009, numero 150, come modificato ed integrato dal *Decreto legislativo* 1 agosto 2011, numero 141;
- il *Decreto legge* 31 maggio 2010, numero 78, convertito con modificazioni dalla *Legge* 30 luglio 2010, numero 122;
- la *Legge* 12 novembre 2011, numero 183;
- il *Decreto legge* 6 luglio 2012, numero 95, convertito, con modificazioni, dalla *Legge* 7 agosto 2012, numero 135;
- la *Legge* numero 215/2013 di conversione del *Decreto legge* numero 101/2013;
- il *Decreto legge* 24 giugno 2014, numero 90
- lo *Statuto comunale*;
- il *Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici*;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

Delibera

- 1) di approvare le premesse come parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di dare atto che, in considerazione dell'obbligo di contenimento della spesa per il personale, imposto dalla *Legge finanziaria*, per l'anno 2021 non si prevede alcuna attuazione delle necessità indicate in narrativa;
- 3) di dare atto che il fabbisogno triennale del personale dell'*Ente* (2021/2023) è quello risultante dall'allegato A) al presente dispositivo, quale sua parte integrante ed essenziale;
- 4) di disporre la comunicazione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione dello stesso all'*Albo pretorio*, secondo le modalità stabilite dall'articolo 125 del *Decreto legislativo* 18 agosto 2000, numero 267;
- 5) di dichiarare, con successiva, separata, ed unanime votazione espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 comma 4 del *Decreto legislativo* numero 267 del 18 agosto 2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to MORENO BONARDI

Il Segretario
F.to ARMANDO SILVESTRO

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
F.to ARMANDO SILVESTRO

Copia conforme del documento originale depositato presso questo Ente.